



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 6/2016

Sommario

Premessa	2
Richiesta dai sindacati la proroga a fine settembre per i Modelli 770	2
Sospensione feriale anche per i ricorsi tributari	3
Quadro RW per il titolare effettivo solo con partecipazioni in società estere	3
Da OCSE e FMI l'invito ad introdurre la dichiarazione IVA mensile	4

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Richiesta dai sindacati la proroga a fine settembre per i Modelli 770

La richiesta per il rinvio dei 770 al 30 settembre, arriva dal coordinamento unitario che racchiude le principali sigle sindacali dei commercialisti (ADC, AIDC, ANC, UNAGRACO, UNICO, ANDOC, UNGDCEC), le quali auspicano che anche quest'anno, come in quelli più recenti, venga disposta la proroga della scadenza. In realtà, una piccola proroga dovuta al calendario c'è già stata. Il termine originario per adempiere all'invio del 770, infatti, era il 31 luglio, che quest'anno cade di domenica. Il termine corretto, quindi, doveva considerarsi quello del 1° agosto, spostato al 21 agosto (quest'anno 22, perché anche il 21 cade di domenica) per effetto della pausa estiva. Ad ufficializzare, seppur indirettamente, lo spostamento in avanti del termine è stata, la stessa Agenzia delle Entrate che, aggiornando lo scadenario fiscale presente sul proprio portale, ha direttamente portato al 22 agosto il termine per la presentazione del modello 770. Di qui, la richiesta di spostamento della scadenza al 30 settembre, per un adempimento la cui mancata abolizione, dopo l'introduzione della Certificazione Unica, rimane abbastanza incomprensibile.

* * *

Sospensione feriale anche per i ricorsi tributari

Anche quest'anno, dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini processuali, primi fra tutti quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie¹. Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, cioè al 31 agosto. Quindi, per gli atti notificati dal 1° al 31 agosto 2016, il termine per il ricorso scade il 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica). Ove, di contro, il termine abbia già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, esso rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 1° settembre. Siccome il 30 luglio e il 31 cadono di sabato e di domenica, se il termine processuale scadesse i menzionati giorni, c'è lo slittamento al primo giorno feriale successivo², che a questo punto cade nella pausa estiva, allora il termine finisce con lo scadere il 1° settembre 2016. È molto importante precisare che, per i termini a ritroso il discorso è in un certo senso opposto rispetto a quanto sino ad ora detto, posto che la sospensione toglie tempo alle parti per effettuare l'atto. Trattasi di termini per quel che ci interessa molto comuni, infatti sono quelli dell'art. 32 del DLgs. 546/92 sui documenti (venti giorni liberi prima dell'udienza), le memorie (dieci giorni liberi prima dell'udienza) e le memorie di replica (cinque giorni liberi prima dell'udienza). Se l'udienza fosse stata fissata il 5 settembre, il termine ultimo per depositare le memorie è il 25 luglio 2016, mentre per i documenti è il 15 luglio 2016.

* * *

Quadro RW per il titolare effettivo solo con partecipazioni in società estere

Con l'introduzione della L. 97/2013, la disciplina sulla compilazione del quadro RW prevede che siano tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori "formali" delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne

¹art. 1, L. 742 del 1969

²art. 155 c.p.c.

considerati i “titolari effettivi”. In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, la circ. Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38 precisa che il contribuente che abbia una partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio:

- deve indicare nel quadro RW del modello UNICO il valore della partecipazione nella società estera;
- in aggiunta, la percentuale di partecipazione.

Resta fermo che l’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero. Le partecipazioni in società residenti rilevano qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di “titolare effettivo” di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria.

* * *

Da OCSE e FMI l’invito ad introdurre la dichiarazione IVA mensile

L’OCSE e il Fondo monetario internazionale nella giornata del 19 luglio, hanno presentato la proposta per una totale rivisitazione della dichiarazione IVA che da annuale, dovrebbe passare ad avere cadenza mensile. I due studi, entrambi commissionati dallo stesso Ministero dell’Economia, arrivano sostanzialmente alle medesime conclusioni: una quantità “allarmante” di crediti tributari inesigibili. Infatti per quanto concerne l’elevata evasione IVA, una delle principali cause individuate dalle due organizzazioni è l’eccessiva differenza temporale tra pagamenti e controllo sulle dichiarazioni. Fare affidamento solo sulle informazioni relative ai pagamenti non basta, perché rende le procedure annuali più ingombranti e rallenta l’individuazione dell’evasione. Di qui, la raccomandazione di introdurre la dichiarazione mensile che, ha commentato il Viceministro Casero, potrebbe anche essere varata, a patto che vengano drasticamente ridotte le voci contemplate dalla dichiarazione attuale. C’è, nel complesso, da fare molto altro e di questo sembra essere convinto anche il Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, che, commentando i risultati dei due rapporti, ha parlato della possibilità di lavorare per una “maggiore frequenza delle



Corporate Tax and Legal firm

dichiarazioni IVA” e un “miglioramento delle convenzioni” con le agenzie. Il tutto, tenendo sempre a mente i due obiettivi chiave: “Ridurre le tasse e rendere il Fisco più semplice”.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Marco Baggetti~~
Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. ~~Giampiero Gugliotta~~
Giampiero Gugliotta